

potuto provvedere al nostro fabbisogno senza forti aggravii ed evitando delle onerose dipendenze dell'estero. (1) Anche nei rapporti con i nostri Alleati avremmo potuto spiegare maggiore forza che ci avrebbe consentito di risolvere, con minori sacrifici, i problemi che abbiamo dovuto trattare con essi, accanto a quelli urgentissimi della fornitura delle navi.

Occorre provvedere nella quantità necessaria e con la massima sollecitudine ad assicurarci una flotta mercantile, ma occorre, soprattutto, che nei rapporti, fra Stato ed Armatori, le garanzie date sieno mantenute. (2)

---

(1) Esempio tipico e recente gli altissimi noli impostici dalle bandiere estere per i carboni, i cereali ecc.

(2) In un Consiglio di Ministri, tenutosi durante l'agosto u. s., sono stati adottati alcuni provvedimenti, su proposta del Ministro dei trasporti, intesi a favorire lo incremento immediato della Marina Mercantile:

1. I redditi dei piroscafi da carico (*cargo-boats*) acquistati all'estero e che entreranno a far parte della Marina Mercantile Nazionale, entro due anni da oggi, saranno esenti dall'imposta di R. M. e dalla sovrimposta straordinaria di guerra durante i primi tre anni del loro esercizio effettivo.

2. Ai piroscafi da carico costruiti nei cantieri nazionali, con dichiarazione di costruzione posteriore al 24 maggio 1915, e che entrino a far parte della Marina Mercantile Nazionale, con inizio del loro esercizio effettivo entro il 31 dicembre 1918, saranno accordate le stesse esenzioni di imposta o sovrimposta per la durata di anni quattro.

3. Ai piroscafi da carico messi in costruzione nei cantieri nazionali dopo la pubblicazione di questi provvedimenti, e durante l'intera durata della guerra, è accordata l'introduzione in completa franchigia doganale del materiale di provenienza estera, necessario alla costruzione di tutte le parti della nave cioè scafi, apparati motori, caldaie ed apparecchi ausiliari.

4. Ai piroscafi stessi è accordato un compenso di costruzione di lire 85 per tonnellata di stazza lorda ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1911, rimanendo, come è naturale, assorbito il compenso daziario di cui all'art. 2 detta legge, visto che i materiali saranno esenti da dazio di entrata.

Per la costruzione delle macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari, rimangono invariati i compensi stabiliti dall'art. 8 detta legge. (Dai competenti si calcola in lire 105 per tonnellata di stazza lorda la media dei due compensi).

5. I piroscafi da carico, costruiti come sopra è detto nei cantieri nazionali, devono entrare in effettivo esercizio entro due anni dalla dichiarazione di costruzione. Ove mai questo termine fosse sorpassato, il